



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Udienza del 17/10/2017

N. 13039/2016

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice

Dr.ssa Laura Bertoli quale giudice del lavoro ha
pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

(C.F. _____ ,

(C.F. _____ |, _____ (C.F. _____
) e (C.F. _____ ,

tutti con il patrocinio dell'avv. NERI LIVIO, dell'avv. GUARISO ALBERTO e
dell'avv. MARZOLLA MARA, elettivamente domiciliati in Milano, viale
regina Margherita n. 30 presso lo studio dei difensori

RICORRENTE

contro

AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. (C.F. 07516911000). con il
patrocinio dell'avv. MARAZZA MARCO, dell'avv. DE FEO DOMENICO e
dell'avv. Maurizio Marazza, elettivamente domiciliato in Milano piazza
Velasca n. 5 presso l'avv. Gianluigi Iannetti





RESISTENTE

con ricorso depositato in data 12.12.2016
avente ad oggetto: retribuzione
all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in
atti

FATTO E DIRITTO

Gli odierni ricorrenti lavorano tutti alle dipendenze di AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A., svolgendo mansioni diverse da quelle riservate al personale esattore.

Essi hanno convenuto in giudizio Autostrade per l'Italia s.p.a. formulando le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, 1. accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti alla corresponsione di un ticket restaurant dell'importo indicato in ricorso, ovvero del relativo controvalore, per ogni giornata di ferie, festività godute, assenze per infortunio sul lavoro e ricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni a decorrere dal 1/10/2015; 2. condannare la società convenuta a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti, eventualmente a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata tempestiva consegna dei ticket restaurant per le giornate indicate in ricorso (e con riserva di separata azione per il periodo successivo), le somme di seguito indicate, ovvero quelle diverse, maggiori o minori, che si riterranno dovute: € 195,73; , € 190,44; _____ € 179,86; € 227,47; Con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al pagamento. Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori”.*

A supporto di dette domande i ricorrenti hanno in particolare sostenuto che, in forza di Contratto Integrativo Aziendale siglato in data





28.7.2015, al personale non esattore andava riconosciuto il diritto ai ticket restaurant anche per le giornate (non di lavoro effettivo ma) equiparabili a quelle di lavoro effettivo ai sensi dell'art. 43 CCNL, tuttora vigente.

Posto che viceversa il datore di lavoro aveva consegnato i ticket solo per le giornate effettivamente lavorate, i ricorrenti hanno introdotto il presente giudizio formulando le domande sopra ritrascritte.

La società convenuta, ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, reputando erronea la ricostruzione normativa proposta dai ricorrenti.

In particolare, la convenuta ha sostenuto che con l'accordo aziendale del luglio 2015 le parti contraenti avevano voluto estendere a tutto il personale dipendente il regime già adottato con l'accordo aziendale del 18.9.2007 per il solo personale addetto al pedaggio.

Secondo la società, con l'accordo del 2015 detto regime normativo era stato esteso alla totalità dei dipendenti.

Tentata inutilmente la conciliazione, reputata superflua l'istruttoria orale, all'esito della discussione orale il ricorso deve trovare accoglimento.

Al rapporto di lavoro dei ricorrenti si applica il CCNL per il personale dipendenti di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori (doc. 4 ricorrenti).

L'art. 43, punto G del CCNL 2005, rubricato "*indennità di mensa*", prescrive quanto segue: "*24. Dove esistono nuclei consistenti di personale la Società esaminerà la possibilità di istituire mense aziendali. 25. Nei casi ove ciò non sia possibile la Società corrisponde, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, intendendosi per tale anche le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro ed i ricoveri*





ospedalieri di durata superiore a 5 giorni, una indennità sostitutiva nella misura di € 2,58 (L.5.000) giornalieri” .

Con accordo integrativo aziendale del 18/9/2007 (cfr. doc. 5 ricorrente) la convenuta e le OO.SS. hanno concordato di modificare il trattamento relativo alla indennità mensa con riferimento al solo personale addetto all'esazione pedaggi.

I sottoscrittori hanno infatti stabilito “che in sostituzione di quanto contrattualmente previsto a titolo di indennità di mensa, art. 43 punto 25, al personale addetto all'esazione pedaggi verrà corrisposto un ticket restaurant del valore unitario di € 5,29. (...) in ogni caso a decorrere dal 1 Gennaio 2008 cesserà di avere effetto nei confronti del personale addetto all'esazione pedaggi quanto contrattualmente definito per l'indennità mensa e verrà corrisposto, anche coprendo successivamente il periodo, il ticket restaurant. (...) inoltre, in modificazione della disciplina contrattuale sui criteri di erogazione dell'indennità di mensa (...) il ticket restaurant verrà corrisposto per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore e (...) conseguentemente per lo stesso non trovano applicazione le equiparazioni previste nel c.c.n.l. alla effettiva prestazione di cui all'art. 43 punti 25 e 34”.

Sin qui trattasi di elementi pacifici.

Con ulteriore e successivo accordo aziendale del 21/7/2015 (cfr. doc. 6, pagina 5, ricorrenti) il Gruppo Autostrade per l'Italia e le OO.SS. hanno concordato di modificare il trattamento relativo alla indennità mensa con riferimento al personale non addetto all'esazione pedaggi – tra cui gli odierni ricorrenti - per il quale sino a quel momento era ancora in vigore la disciplina di cui al CCNL 2005 (art. 43 punto g).

Nell'accordo aziendale del 2015 le parti anzidette hanno dunque stabilito quanto segue: *“A tutto il personale che attualmente beneficia*





dell'indennità sostitutiva di mensa di cui all'art. 43, punto g del vigente CCNL, l'Azienda riconoscerà a decorrere dall'1.10.2015, in luogo della predetta indennità, un Ticket Restaurant del valore di € 5,29".

Entrambe le parti correttamente concordano nel ritenere che, per ricostruire la disciplina applicabile al rapporto, debbano essere applicati i criteri di cui all'art. 1362 c.c. per ricostruire la comune intenzione delle parti.

L'azienda ha sostenuto che l'intenzione delle parti fosse quello di estendere al personale operativo della società lo stesso trattamento dei Ticket Restaurant previsto per gli addetti all'esazione pedaggi sin dall'accordo sindacale aziendale del 18 settembre 2007. Per l'effetto, nella comune intenzione delle parti, secondo l'azienda il Ticket Restaurant avrebbe dovuto essere corrisposto esclusivamente per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore, non trovando invece applicazione le equiparazioni previste dal contratto collettivo nazionale, le cui previsioni erano integralmente superate dalla nuova e diversa disciplina aziendale sin dal 2007.

Tuttavia, dalla lettura dell'accordo del 2015 non emerge alcun elemento da cui desumere l'esistenza di un simile intento di parificazione della disciplina, con estensione a tutti i dipendenti delle regole dei ticket restaurant già previste dall'accordo del 2007. L'accordo aziendale del 2007 non è in alcun modo richiamato o menzionato nel contratto del 2015, né nel nuovo testo regolamentare è espressa – nelle premesse, o in altra disposizione – la volontà di utilizzare il nuovo accordo aziendale quale strumento per perseguire la parificazione retributiva (in senso lato) dei dipendenti non esattori con quelli esattori.

Di contro, depone nel senso voluto dai ricorrenti la valutazione di una serie di elementi.





Innanzitutto, l'accordo aziendale del 2007 contempla espressamente la non applicabilità della normativa dell'art. 43 CCNL in tema di parificazione tra giornate lavorative effettive e non effettive (*"in modificazione della disciplina contrattuale sui criteri di erogazione dell'indennità di mensa (...) il ticket restaurant verrà corrisposto per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore e (...) conseguentemente per lo stesso non trovano applicazione le equiparazioni previste nel c.c.n.l. alla effettiva prestazione di cui all'art. 43 punti 25 e 34"*). Una simile dichiarazione derogatoria non è invece contenuta nell'accordo del 2015. Posto che ove le parti, nel 2007, hanno inteso derogare al CCNL, lo hanno dichiarato espressamente, il silenzio serbato dalle stesse parti nel 2015 induce a ritenere che analoga volontà derogatoria non sussistesse.

In secondo luogo, va rilevato che l'accordo del 2007 non solo contiene la suddetta dichiarazione derogatoria, ma contempla anche disciplina per così dire autosufficiente, per regolamentare l'erogazione dei ticket e definirne i presupposti (*"il ticket restaurant verrà corrisposto per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore"*). Non altrettanto avviene con l'accordo del 2015, che nulla prevede espressamente e che, come già detto in alcun modo rimanda, espressamente o implicitamente, a quello del 2007.

Se le considerate le circostanze che precedono (omessa dichiarazione derogatoria nel contratto 2015; non autosufficienza della disciplina del 2015) si valutano in uno con la perdurante vigenza e applicabilità ai rapporti di lavoro di cui si discute del CCNL richiamato, deve concludersi che – salva la sostituzione della prestazione "indennità di mensa" con un ticket restaurant di importo superiore – le disposizioni





dell'art. 43 CCNL continuino ad applicarsi ai ricorrenti, con la precisazione di contemplare il ticket "in luogo" dell'indennità.

Altrimenti detto: se si considerano le circostanze testuali esaminate, il tenore letterale dell'accordo del 2015 sul punto di interesse (*"A tutto il personale che attualmente beneficia dell'indennità sostitutiva di mensa di cui all'art. 43, punto g del vigente CCNL, l'Azienda riconoscerà a decorrere dall'1.10.2015, in luogo della predetta indennità, un Ticket Restaurant del valore di € 5,29"*) risulta volto a riconoscere al personale che beneficiava dell'indennità di mensa un ticket restaurant di importo superiore, ma ferme per il resto le condizioni dell'art. 43 citato (norma che andrà letta e dovrà essere applicata con riguardo ai ticket "in luogo" dell'indennità di mensa).

Ad avviso del Tribunale, l'interpretazione proposta dai ricorrenti sulla base delle circostanze che si sono esaminate, appare quella più rispondente alla comune intenzione delle parti, tenuto conto del dato letterale dei successivi accordi; ciò, soprattutto, in assenza di qualsivoglia diverso indicatore che, nel CIA del 2015, possa dirsi rivelatore di una intento di parificazione retributiva tra personale esattore e personale non esattore.

Per completezza si aggiunge poi che:

la valutazione del comportamento delle parti successivo alla stipula dell'accordo non è significativo né a supporto dell'una, né a supporto dell'altra opzione interpretativa. A fronte di un comunicato aziendale del 29.9.2015 (nel quale la società informava i dipendenti dell'introduzione del ticket, proponendo la propria interpretazione), è seguita infatti tempestiva contestazione del 21.10.2015 da parte della sigla sindacale cui appartengono i ricorrenti che ne risultano anche firmatari: cfr. docc. 7 e 8 ricorrente);





nemmeno si traggono elementi utili a supporto dell'una piuttosto che dell'altra tesi dall'esame della normativa non contrattuale in materia di buoni pasto (art. 51 comma 2 lette c. TUIR n. 917/1986, come modificato dall'art. 1, comma 16 e 17, legge n. 190/2014), che nulla dispone sul punto di interesse.

Per queste ragioni, il ricorso deve trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori dei ricorrenti, che ne hanno fatto rituale richiesta.

Sentenza esecutiva.

Motivazione entro 60 giorni dal dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,

accertato il diritto di ciascuno dei ricorrenti alla corresponsione di un *ticket restaurant* nell'importo indicato in ricorso a decorrere dal 1/10/2015 per ogni giornata di ferie, festività godute, assenze per infortunio sul lavoro e ricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni, condanna AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. a corrispondere ai ricorrenti, per detto titolo, le seguenti somme, quale controvalore dei ticket spettanti e non percepiti dal 1.10.2015 sino al 31.8.2016:

a € 195,73

ad € 190,44

a € 179,86

è € 227,47

con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo;





condanna AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. a rifondere ai ricorrenti, in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in euro 21,50 per esborsi e euro 1600,00 per compenso professionale, oltre iva cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore degli avv. Neri, Guariso e Marzolla in solido.

Sentenza esecutiva

Motivazione entro 60 giorni dal dispositivo.

Milano, 17.10.2017

Il Giudice
Laura Bertoli



